



Ordine degli  
Avvocati di Pavia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, nell'adunanza del 25/03/2019

PREMESSO CHE

- frequentemente la committenza pubblica nonché quella privata di grandi dimensioni propongono accordi professionali che contengono clausole vessatorie che comportano la violazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e s.m.i. nonché del principio di proporzione fra la quantità e la qualità della prestazione professionale;
- tali clausole vessatorie, comportando un significativo squilibrio fra compenso pattuito e prestazione pretesa, appaiono in palese contrasto con l'art. 13. bis LPF giacchè:
  - 1) impongono al professionista una remunerazione iniqua e notevolmente inferiore a quella prevista dal DM 55/2014
  - 2) impongono al professionista l'obbligo di porre in essere attività gratuite o con compenso forfetario irrisorio
  - 3) prevedono scaglioni identificativi dei compensi unilateralmente determinati e del tutto difformi da quelli previsti dal DM 55/2014
  - 4) non contemplano il riconoscimento del rimborso spese generali previsto dalla Legge Professionale e regolamentato dai relativi decreti
  - 5) escludono il riconoscimento delle spese sostenute per l'eventuale domiciliazione

CONSIDERATO

- che la questione è di grave interesse per l'avvocatura e risulta di primaria importanza in quanto tali iniziative incidono sul diritto alla giusta retribuzione che trova espresso riconoscimento costituzionale in un ordinamento che riconosce nel lavoro il proprio fondamento primario.
- che la situazione di crisi generale in cui versa l'avvocatura può indurre i professionisti, posti in obbiettiva posizione di debolezza contrattuale nei confronti della grande committenza pubblica o privata, ad accettare tali accordi senza la necessaria considerazione che, ricorrendone i presupposti, tale comportamento potrebbe persino esporli a responsabilità disciplinare sanzionabile in forza delle vigenti norme in materia deontologica.
- che pertanto non ci si può esimere dal deliberare sull'argomento anche al fine di chiarire agli iscritti la portata degli obblighi gravanti sugli stessi nel momento in cui pattuiscono compensi per la propria opera professionale.

RICHIAMATI

- l'art. 13 bis L. 247/2012 che impone il riconoscimento all'avvocato di un compenso equo e proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, in ogni caso, conforme ai parametri ministeriali;
- l'art. 19 quaterdecies, III comma, D.L. 148/2017, convertito con modifiche in L. 172/2017, che estende la disciplina prevista dall'art. 13 bis L. 247/2012 anche alla PA;
- il fatto che alcune amministrazioni pubbliche, con propri atti di indirizzo, hanno già improntato la propria attività al rispetto della normativa in materia di equo compenso;
- le decisioni della Giustizia Amministrativa che ha sanzionato l'imposizione di compensi non in linea con i parametri vigenti e comunque contrastanti con il principio di equità del compenso nei

Palazzo di Giustizia – Pavia – Piazza Tribunale, 1 Telefono 0382/308010 – Fax 0382/25076

PEC protocollo@pavia.pecavvocati.it



Ordine degli  
Avvocati di Pavia

rapporti con le PA, nonché le convergenti indicazioni dell'ANAC nelle proprie linee guida in materia di affidamento di servizi ai legali approvate il 24.10.2018;

- gli artt. 9, 19, 25 e 29 del CDF che impongono il divieto di accettare compensi iniqui o lesivi della dignità e del decoro della professione che sono altresì in contrasto con il principio di leale concorrenza fra i Colleghi,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Di invitare formalmente:

- gli enti pubblici, l'imprenditoria privata non rientrante nelle categorie delle microimprese e delle piccole o medie imprese, ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia, nonché ISVAP e ABI a

1) astenersi dal proporre e/o stipulare con gli avvocati convenzioni o accordi professionali comportanti la violazione o l'elusione delle norme vigenti in materia di equo compenso

2) garantire agli avvocati un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto nonché alle caratteristiche della prestazione legale, in ogni caso non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 13, VI comma, L. 247/2012, astenendosi dal proporre e/o stipulare clausole risultanti come vessatorie ai sensi dei commi VI e VIII dell'art. 13 bis L. 247/2012, e sempre riconoscendo agli avvocati il rimborso spese generali nella misura stabilita dal DM di cui all'art. 13 L. 247/2012;

- tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pavia a rispettare, a propria tutela e a tutela del decoro e della dignità professionale, i richiamati principi in tema di diritto a vedersi riconoscere un compenso equo e in ogni caso l'inderogabilità dei minimi di cui al DM 55/2014 nei rapporti con i propri assistiti destinatari della normativa di cui in premessa,

precisando ai propri iscritti che

- questa delibera assolve alla funzione di tutelare e garantire l'esatta applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso al duplice fine di ricondurre a equità, dunque a diritto, gli accordi contrattuali già in essere e di assicurare l'allineamento alla normativa vigente degli accordi futuri;

- la violazione della normativa sull'equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può assumere rilevanza di illecito deontologico.

Il Consiglio dichiara questa delibera immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata agli iscritti mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il Presidente

Avv. Roberto Ianco

Il Consigliere Segretario

Avv. Silvia Farinotti